

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

*(Adottato ai sensi del DPR 249/1998,  
come modificato da DPR 235/2007, CM 3602/2008 e DPR 134/2025)*

### Art. 1

#### *Premessa*

1.1 Il Centro Salesiano “Don Bosco” con il presente Regolamento, previsto dall’art. 4.1 del DPR 249/1998, definisce il proprio modello disciplinare, con riferimento alla prassi pedagogica salesiana, ai valori e principi enunciati nel *Progetto Educativo d’Istituto* e nel *Regolamento d’Istituto per gli studenti*, nel quadro delle norme generali e dei principi enunciati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* di cui al DPR 235/2007, CM 3602/2008 e DPR 134/2025.

1.2 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di aiutare gli allievi a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi della scuola, a vantaggio di tutti. Pertanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

### Art. 2

#### *Mancanze disciplinari*

2.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, in quanto manifestano incapacità di autocontrollo, con ricadute negative sul clima di correttezza e reciproco rispetto nell’ambito della comunità scolastica, sono da riferire ai *doveri* di cui all’art.3 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, e al *Regolamento d’Istituto per gli studenti* allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sempre disponibile online sul sito della scuola.

2.2 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari:

- a. Violazione delle disposizioni del *Regolamento d’Istituto* e delle norme di sicurezza;
- b. Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale più volte segnalati alla famiglia;
- c. Mancanza di rispetto verso insegnanti e operatori scolastici, verso i compagni e le istituzioni, soprattutto se caratterizzati da profili di violenza e di reiterazione;
- d. Comportamenti che, in varie modalità, turbano e danneggiano il regolare e proficuo svolgimento dell’attività didattica;
- e. Uso scorretto e danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature, e degli ambienti;
- f. Alterazione di documenti scolastici: Libretto Personale, valutazioni di profitto, giustificazioni, ecc.;
- g. Diffusione di sostanze stupefacenti, furto, minacce, atti di bullismo, cyberbullismo;
- h. Uso, durante l’attività didattica, compresi i tempi e gli ambienti degli intervalli, di dispositivi elettronici per la registrazione e la diffusione audio-video, quando non espressamente autorizzato dagli insegnanti.

2.3 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari legati all'uso degli strumenti digitali e alla frequenza dell'attività didattica a distanza, anche in riferimento al regolamento sul Cyberbullismo e alla Didattica Digitale Integrata:

- a. registrare e diffondere, in tutto o in parte, le lezioni in streaming, quando non espressamente previsto dall'attività didattica e comunque sempre dietro esplicita autorizzazione degli insegnanti;
- b. diffondere in qualsiasi forma materiale inappropriato (trasmettere qualsiasi tipo di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; trasmettere materiale commerciale o pubblicitario);
- c. utilizzare in modo improprio le piattaforme in uso per la didattica, anche contribuendo all'ingresso di persone non autorizzate e/o estranee all'Istituto;
- d. durante le attività didattiche in streaming generare situazioni di disturbo o tenere comportamenti scorretti nei confronti dei docenti o dei compagni o che impediscano il regolare e proficuo svolgimento della lezione;
- e. interferire, danneggiare o distruggere il lavoro o i materiali condivisi con altri utenti;
- f. relativamente alla didattica asincrona: reiterato mancato svolgimento delle attività programmate e abituale mancato rispetto delle indicazioni fornite dal docente (scadenze, modalità di consegna, formati dei documenti, ecc.).
- g. assentarsi e/o disconnettersi ingiustificatamente dalle dirette streaming programmate dai docenti;
- h. tenere un comportamento scorretto durante le prove orali e scritte;
- i. non attenersi alle disposizioni del docente in merito alla gestione della telecamera e del microfono durante le attività in streaming.

### Art. 3

#### *Provvedimenti disciplinari e organi competenti*

3.1 Gradualità e competenza per i provvedimenti disciplinari di cui alle tipologie dell'art. 2:

- a. richiamo verbale a cura del Docente;
- b. richiamo scritto sul Diario, a cura del Docente, controfirmato dal Consigliere;
- c. richiamo verbale a cura del Consigliere, con eventuale annotazione sul Libretto Personale;
- d. richiamo scritto sul Libretto Personale a cura del Consigliere e annotazione sul Registro Elettronico, con eventuale convocazione dei genitori;
- e. convocazione dei genitori da parte del Consigliere;
- f. convocazione in Presidenza, con eventuale annotazione sul Libretto Personale;
- g. convocazione dei genitori in Presidenza;
- h. allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni (DPR 135/25), anche per singole discipline, e annotazione sul Registro Elettronico;
- i. allontanamento dalle lezioni, da 3 a 15 giorni (DPR 135/25), in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari;
- j. sanzioni più gravi nel caso di mancanze previste dal *Regolamento d'Istituto per gli studenti*, e per infrazioni di particolare gravità, di cui alla seconda parte dell'art.1.6 del DPR 235/2007: *Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.*

#### Art. 4

##### *Caratteri dei provvedimenti disciplinari*

4.1 Nel solco della prassi pedagogica salesiana, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l'educatore ricorrerà a tutti gli altri mezzi e si premurerà di:

- dare all'allievo la possibilità di esporre il proprio punto di vista, anche a sua difesa;
- attenersi ai principi di proporzionalità e di gradualità nell'irrogare la sanzione;
- scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente non in pubblico;
- fare in modo che l'allievo percepisca che non si opera per impulsività e animosità;
- tenere in considerazione la situazione personale dello studente;
- infondere sempre nell'allievo la speranza che possa riscattarsi;
- dargliene già la possibilità attraverso eventuali attività a favore della comunità scolastica;
- usare grande pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio.

4.2 Le sanzioni disciplinari, tranne casi estremamente gravi previsti dal Regolamento d'Istituto, avranno carattere di temporaneità e gradualità; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto della situazione personale dell'allievo, dei profili di gravità e/o di reiterazione.

4.3 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.

4.4 I provvedimenti disciplinari che comportano una formulazione scritta concorrono, di norma, a determinare il voto di condotta.

4.5 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione solo nel voto di condotta e nella corrispondente voce di giudizio espressa nel documento di valutazione.

4.6 I provvedimenti di cui alle lettere i) ed j) sono disposti in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute; la durata dell'allontanamento è commisurata ai profili di gravità.

4.7 Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale alla famiglia viene data comunicazione telefonica e/o scritta tramite il Libretto Personale.

#### Art. 5

##### *Organi competenti per le sanzioni*

5.1 I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 3 sono adottati dai seguenti organi scolastici:

- quelli relativi alle lettere a) sono di competenza dei Docenti;
- quelli relativi alle lettere b) sono di competenza dei Docenti in collaborazione con il Consigliere;
- quelli relativi alle lettere c), d), e) sono di competenza del Consigliere scolastico;

- quelli di cui alla lettera f), g) sono di competenza del Coordinatore delle attività educative e didattiche;
- quelli di cui alla lettera h), i), sono di competenza del Consiglio di classe presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o, in caso di urgenza, del Consiglio della CEP (Comunità Educativa Pastorale) con la partecipazione del Coordinatore di classe ed, eventualmente, del/i Docente/i coinvolto/i;
- quello di cui alla lettera j) è adottato dal Consiglio della CEP con la obbligatoria partecipazione del Coordinatore di classe e del Rappresentante di classe dei genitori nominato in seno al Consiglio di Istituto.

5.2 Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, in quanto responsabile di settore, è competente anche per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni, comunque sempre dopo aver sentito il parere del Consigliere e delle parti coinvolte.

#### Art. 6

##### *Procedimento di adozione delle sanzioni disciplinari*

6.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà rapida e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e delle condizioni di equità.

Essa è avviata dal Docente e prontamente portata all'attenzione dei responsabili della scuola.

6.2 I provvedimenti di cui alle lettere i) ed j) sono disposti in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute; la durata dell'allontanamento, disposta dal Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria, è commisurata ai profili di gravità; la sanzione disciplinare viene comunicata all'allievo durante il colloquio con il Coordinatore delle attività educative didattiche, al termine del quale la lettera contenente il provvedimento viene affidata direttamente all'allievo che la consegnerà ai genitori, nel frattempo informati dalla telefonata informativa del Consigliere.

#### Art. 7

##### *Ricorsi e Organo di garanzia*

7.1 Per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 5 del DPR 249. Comunque la sanzione sarà esecutiva anche in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.

7.2 L'Organo di garanzia, insediato ogni anno, è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Coordinatore delle attività educative e didattiche che lo presiede e designa il Segretario, dal Consigliere scolastico, da un Docente e dal genitore Rappresentante di classe che siede nel Consiglio di Istituto.

Treviglio, 8 gennaio 2026

Il Collegio Docenti

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche  
*prof. Andrea Selmi*